



**Camera di Commercio
Firenze**

STATUTO

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Approvato con Delibera di Consiglio n. 21/1999

Modificato con Delibere di Consiglio n. 7/2003, 2/2005, 17/2008, 4/2012, 18/2013 e 13/2018

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI

Art. 1

Natura e sede

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, di seguito denominata Camera di Commercio, istituita con Motuproprio del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana in data 1° febbraio 1770, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto.
2. La Camera di Commercio di Firenze ha sede in Firenze, Piazza de' Giudici, 3 e può dotarsi di uffici distaccati.

Art. 2

Insegne

1. Il sigillo della Camera di Commercio è costituito dall'immagine di un agnello con l'aureola, rivolto verso un'asta a croce infissa nel suolo portante bandiera con croce rossa in campo bianco e con il giglio di Firenze sovrastante.
2. Il logo della Camera di Commercio è costituito dal sigillo, come descritto al comma 1, posto a sinistra della dicitura "Camera di Commercio Firenze" in nero.

Art. 3

Competenze

1. La Camera di Commercio è ente di rappresentanza e di autogoverno del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, ne cura gli interessi generali, ne promuove lo sviluppo valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
2. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
3. La programmazione degli interventi economici è formulata in coerenza con quella dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.
4. La Camera di Commercio esercita compiti e funzioni proprie attribuite dalla legge; svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche istituzioni,

nonché quelle derivanti da accordi o convenzioni, con soggetti pubblici e privati, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.

Art. 4

Compiti e funzioni

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Camera di Commercio:
 - promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati a organismi, anche associativi, a enti, consorzi, società, purché strettamente necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
 - può costituire aziende speciali, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia;
 - può partecipare, anche in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio e con l'Unione italiana delle Camere di Commercio, agli accordi di programma e alle altre iniziative rientranti nella programmazione negoziata;
 - collabora, sotto ogni altra forma prevista o comunque consentita dalla legge, con le istituzioni e gli enti locali per la tutela e lo sviluppo dell'economia locale.

2. La Camera di Commercio può altresì:
 - costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
 - promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 c.c.;
 - formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali su questioni che comunque interessano le imprese della propria circoscrizione territoriale.

Art. 5

Principi ispiratori dell'attività

1. La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, semplificazione, integrità e pari opportunità.
2. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio persegue il miglioramento dei propri servizi, adottando gli strumenti di valutazione della performance previsti dalla legge.

Art. 6

Autonomia statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto camerale stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, le norme fondamentali sull'organizzazione della Camera di Commercio e sull'esercizio delle funzioni camerali.
3. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalle Regioni e nei casi previsti dallo Statuto.
4. I regolamenti sono adottati con delibera del Consiglio camerale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto, su proposta della Giunta camerale.

Art. 7

Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi e ruoli, ovvero dalle altre funzioni previste dall'ordinamento per i quali si richiede una gestione a livello di rete.

TITOLO II ORGANI

CAPO I - GLI ORGANI

Art. 8 **Gli Organi camerali**

1. Sono Organi della Camera di Commercio:

- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art. 9 **Composizione e durata**

1. I consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio è composto da:
 - n. 22 membri ripartiti in considerazione delle caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - n.1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali.La ripartizione del Consiglio è riportata nell'allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tale allegato viene aggiornato conformemente alla normativa vigente in occasione di ogni rinnovo.
3. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
4. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
5. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento e i suoi componenti possono essere rinnovati solo per due volte
6. Lo scioglimento del Consiglio si verifica nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 10

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo generale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) approva lo Statuto e le relative modifiche, nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;
 - c) elegge, tra i suoi componenti, la Giunta;
 - d) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;
 - f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base delle proposte della Giunta;
 - g) esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
 - h) può istituire gruppi di lavoro temporanei su specifici argomenti;
 - i) adotta il regolamento per il proprio funzionamento;
 - j) adempie ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 11

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica provinciale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
2. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto a:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti sull'attività camerale e delle aziende speciali e formulare eventuali proposte; in merito alle richieste e alle proposte formulate deve essere data risposta nell'ambito dell'attività del Consiglio;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento sul funzionamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.
3. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità e imparzialità.

Art. 12

Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
3. I consiglieri decadono dalla carica:
 - a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la loro nomina;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge;
 - c) per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.
4. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di morte o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in quattro sessioni entro i termini previsti dalla legge, rispettivamente, per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando venga convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei consiglieri, con l'indicazione in tal caso degli argomenti che si intendono trattare.
3. Il Consiglio è organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni.
4. Le riunioni sono convocate mediante avviso, inoltrato mediante posta elettronica o con qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della riunione. Per ragioni di urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno due giorni prima della riunione; con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
6. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.

7. Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
9. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese, tranne che almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto.
10. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimità; l'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto. La nomina dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti avviene a scrutinio palese.
11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, ovvero nei casi previsti dal regolamento di funzionamento, le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Può partecipare, in ragione del suo ufficio, il Collegio dei revisori dei conti.
12. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge le funzioni di segretario del Consiglio e può essere sostituito dal Dirigente Vicario in caso di sua assenza o impedimento.
13. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera di Commercio o delle aziende speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

CAPO III - LA GIUNTA

Art. 14

Natura, composizione e durata

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente.
2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a sette.
3. È comunque garantita nella Giunta la rappresentanza di almeno un membro eletto in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo quanto previsto dalla legge.
5. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante di genere diverso dagli altri.

Art. 15

Funzioni della Giunta

1. La Giunta:
 - a) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
 - b) adotta il regolamento per il proprio funzionamento interno;
 - c) attua gli indirizzi generali determinati dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, nonché i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale;
 - e) predispose per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
 - f) delibera, nei limiti fissati dalla legge, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, sulla costituzione di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
 - g) delibera l'eventuale istituzione di uffici distaccati nei Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio;
 - h) delibera la partecipazione ad accordi di programma;
 - i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - j) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di mediazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - k) delibera sulla costituzione in giudizio nelle cause di cui la Camera di Commercio è parte, compresa la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - l) formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;
 - m) definisce gli obiettivi e i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - n) svolge, avvalendosi dell'organo di valutazione strategica, l'attività di valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati, anche con riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale e alle aziende speciali;
 - o) designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l'incarico di Dirigente Vicario.
2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 16

Modalità di elezione della Giunta

1. Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
3. Ove non risulti rispettata la previsione di cui all'art. 14 comma 5, il Presidente, al fine di garantire l'osservanza della norma, procede a una nuova votazione.
4. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
5. Per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti o, in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 4.
6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.

Art. 17

Funzionamento della Giunta

1. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.
2. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
3. La Giunta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio. Le convocazioni avvengono mediante avviso inoltrato per posta, posta elettronica o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta; per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. La Giunta può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso inviato almeno due giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma 3. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.

5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i componenti presenti a esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Può partecipare, in ragione del suo ufficio, il Collegio dei revisori dei conti. Possono altresì intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge le funzioni di segretario della Giunta e può essere sostituito dal Dirigente Vicario in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18

Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale e nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività della Camera di Commercio.
2. I componenti della Giunta rappresentano e perseguono gli interessi dell'economia provinciale senza vincolo di mandato; essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.

Art. 19

Cessazione dalla carica di membro della Giunta

1. I membri della Giunta cessano per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei membri della Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione, che deve avvenire alla prima riunione utile del Consiglio.
4. La cessazione dalla carica di consigliere comporta l'automatica cessazione di quella di membro di Giunta.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.

Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio, ne assicura l'unitarietà di indirizzo politico e amministrativo ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Art. 21

Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio, che provvederà nella prima seduta utile alla nomina del sostituto. Le dimissioni non necessitano di accettazione e hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Il Presidente decade:
 - a. in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b. per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio;
 - c. per il verificarsi di una causa di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di consigliere accertata da parte del Presidente della Giunta Regionale.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente può essere presentata solo per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio e della Giunta.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti su proposta di almeno la metà dei consiglieri.
6. La cessazione dalla carica di Presidente è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 22

Il Vice Presidente della Camera di Commercio

1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta, a maggioranza assoluta dei componenti presenti nella prima seduta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, per la quale il Consiglio sarà convocato non oltre sessanta giorni dalla data di inizio della vacanza.

CAPO V - CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 23

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. La Giunta decade:
 - a. in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b. per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti la mozione di sfiducia nei confronti della Giunta su proposta di almeno la metà dei consiglieri nei seguenti casi:
 - a. qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio;
 - b. per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto.
3. Nel caso di decadenza della Giunta per approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente provvede a convocare il Consiglio per l'elezione della nuova Giunta in un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni.

Art. 24

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti, nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal Dirigente Vicario o da un componente dell'organo collegiale scelto dal Presidente.

CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25

Il Collegio dei revisori dei conti. Nomina e composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quel-

li supplenti devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio, quest'ultimo sarà sostituito da uno dei membri supplenti, in attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato, lo sostituisca, con le modalità di legge e di Statuto.
4. Il Consiglio attiva le procedure per la sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.
5. Nella composizione del Collegio, si deve rispettare il principio della pari opportunità.

Art. 26

Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio è convocato dal suo presidente, per sua iniziativa, o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo.

Art. 27

Competenze del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Riferisce al Presidente - che ne informa immediatamente la Giunta e il Consiglio - sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, a ispezioni e controlli e hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, con il vincolo della riservatezza. Qualora essi procedano individualmente, gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo, sono messi a disposizione del Collegio dei revisori dei conti.
3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, altresì, i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
4. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORDINAMENTO

Art.28

Ordinamento della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale e ai Dirigenti.
2. La Camera di Commercio disciplina, con appositi provvedimenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 29

Il Segretario Generale

1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l'attività. In particolare:
 - a. cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo e attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
 - b. nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;
 - c. coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
 - d. ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, eventualmente coadiuvato da un funzionario camerale, dallo stesso appositamente incaricato, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
 - e. adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera di Commercio;
 - f. adotta i provvedimenti amministrativi comunque occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - g. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie, a seguito di eventuali accertamenti negativi;
 - h. previa autorizzazione della Giunta, promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;
 - i. richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

- j. svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - k. decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - l. esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerali.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge.
 3. La Giunta nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del Dirigente Vicario, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.

Art. 30

La Dirigenza

1. Ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi, ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - b. nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
 - c. dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono;
 - d. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
 - e. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio settore/area;
 - f. svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 31

Forme di valutazione

1. La Camera di Commercio assicura, attraverso idonei strumenti, il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, e il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.

Art. 32

Il personale

1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
2. Il piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001, è adottato dalla Giunta Camerale al fine di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Il suddetto Piano pur sviluppandosi in prospettiva triennale, deve essere adottato annualmente per rispondere ad eventuali mutamenti normativi, organizzativi o funzionali.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONI E AZIENDE SPECIALI

CAPO I - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33

Partecipazioni

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 175/2016, a società, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico.
2. La Camera di Commercio nell'interesse delle imprese e del mercato, può costituire o partecipare ad altre forme associative, e fondazioni, che abbiano per oggetto obiettivi e iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. Ai fini della partecipazione, la Camera di Commercio deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali.
3. Non possono essere concessi contributi a società partecipate, a eccezione di quelli derivanti dalla partecipazione a società consortili di sistema.
4. La partecipazione a enti che prevedano il pagamento di contributi annuali o straordinari di gestione, deliberati dai propri organi, non è consentita, se non quando sia espressamente previsto che l'obbligo di pagamento del contributo sia vincolante per la Camera di Commercio soltanto dopo l'approvazione della Giunta, ovvero quando sia possibile esercitare immediatamente incondizionato diritto di recesso dell'Ente.

Art. 34

Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi e associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi e associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati, nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.
2. I medesimi rappresentanti informano gli Organi della Camera di Commercio sulla gestione dell'ente al quale sono preposti. Qualora richiesto, redigono e presentano relazioni dettagliate sull'attività dell'ente e sui progetti di sviluppo.

CAPO II - LE AZIENDE SPECIALI

Art. 35 **Aziende Speciali**

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, Aziende Speciali secondo le norme del diritto privato, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.
2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio, comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta. La Camera di Commercio può attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. Le Aziende Speciali sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.
4. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione di Giunta.
5. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera di Commercio, per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
6. Gli amministratori e i componenti degli organismi di controllo delle Aziende Speciali sono nominati, rispettivamente, dalla Giunta e dalle Amministrazioni individuate dalla legge, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 36

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta.

Art. 37

Diritto di informazione

1. La Camera di Commercio promuove e favorisce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori, secondo le previsioni di cui alle norme in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, anche civico generalizzato, e trasparenza. La Camera di Commercio promuove, altresì, la conoscenza della propria attività, attraverso adeguati strumenti di informazione, anche telematici.

Art. 38

Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali, possono proporre agli Organi della Camera di Commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell'Ente camerale.

Art. 39

Consulta delle Associazioni

1. Al fine di favorire il dibattito sulla competitività del territorio, potenziando il raccordo con le componenti del sistema di rappresentanza delle imprese, il Presidente convoca, almeno due volte l'anno, la Consulta delle Associazioni.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio ed è costituita dai Presidenti delle Associazioni di categoria provinciali rappresentate in Consiglio.
3. I componenti della Consulta possono farsi sostituire, nelle singole riunioni, da persona a ciò espressamente delegata.
4. La Consulta fornisce pareri e proposte su tutte le materie di preminente interesse per le imprese.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art.40

Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento secondo le norme vigenti ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Lo Statuto e i regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito web della Camera di Commercio.
2. Copia dello Statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Lo Statuto e i regolamenti e le loro modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale on line.

Art. 42

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.
2. La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta o da almeno la metà dei consiglieri.

Art. 43

Norma transitoria

1. Le disposizioni relative alla composizione del Consiglio, della Giunta e del Collegio dei revisori dei conti e alle loro modalità di costituzione, nonché quelle relative al funzionamento della Giunta, troveranno prima applicazione in occasione del rinnovo degli Organi, successivo all'approvazione del presente Statuto. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 44

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO

| Settori attività economiche | Seggi |
|---|-----------|
| Agricoltura | 1 |
| Industria | 4 |
| Artigianato | 3 |
| Commercio | 4 |
| Cooperazione | 1 |
| Turismo | 2 |
| Trasporti e spedizioni | 1 |
| Credito e assicurazioni | 1 |
| Servizi alle imprese | 4 |
| Altri settori | 1 |
| Organizzazioni sindacali dei lavoratori | 1 |
| Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti | 1 |
| Ordini professionali | 1 |
| Totale componenti il Consiglio camerale | 25 |

APPENDICE

**MOTUPROPRIO GRANDUCALE
PER L'ISTITUZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO,
ARTI E MANIFATTURE
DI FIRENZE**

MOTUPROPRIO GRANDUCALE
PER L'ISTITUZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO,
ARTI E MANIFATTURE
DI FIRENZE

1° febbraio 1770



CLXXX.

PIETRO LEOPOLDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

FRa le Nostre Paterne premure essendo una delle principali quella di aumentare le Manifatture, ed il Traffico del Nostro Gran Ducato, con far godere agli Artefici, e ai Trafficanti tutte le facilità che sono necessarie a eccitare la loro industria, e conoscendo altresì di quale importanza sia che tali affari siano sempre regolati sotto una sola direzione con massime costanti, e uniformi, indirizzate al bene universale dello stato; Abbiamo determinato di abolire le diverse Magistrature, e Tribunali della Città di Firenze, che hanno avuto sin'ora la giurisdizione sopra le Arti, e Manifatture predette, e di confidarne la Direzione e Soprintendenza a un solo Magistrato e Tribunale.

I. E perciò sopprimendo il Magistrato dei Sei Consiglieri di Mercanzia, la carica di Giudice, e Ufficiale di detta Corte, e i Magistrati, Provveditorati, e Assessorati delle Arti dei Mercanti, del Cambio, della Lana, della Seta, dei Medici, e Speciali, dei Vajai, e Cuojai, dei Fabbricanti, e Linajoli, di Nostro Motuproprio, certa scienza,

e con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà , crejamo nella Città di Firenze una Camera di Commercio, Arti, e Manifatture; per soprintendere generalmente al buon Governo di tutti gli affari relativi a tali importanti oggetti in tutti i Nostri Stati con tutte le facoltà, privilegj, e prerogative solite godersi dai Tribunali Supremi; e questa sarà composta di quel numero di Deputati, che tempo per tempo sarà da Noi destinato, fra i quali vi sarà sempre un Deputato Legale, intendendo che la sua autorità e giurisdizione debba avere il suo principio il dì primo del prossimo mese di Marzo, e dovrà adunarsi ordinariamente tre volte la settimana, e straordinariamente tutte le volte, che il bisogno lo esigerà.

II. Apparterrà in conseguenza alla detta Camera l'invigilare all'osservanza delle Leggi, e Regolamenti riguardanti il Traffico, e le Manifatture; s'informerà dei pregiudizj, ed aggravj, che fossero fatti soffrire al Commercio, e alle Manifatture suddette, o dai Particolari, o dai Ministri dellè Comunità, e di altri Dipartimenti, ponendo quel riparo che sarà conveniente al disordine in tutto ciò che dipende dalla sua autorità, e procurando che i suoi Cancellieri e Ministri prestino ai Trafficanti, ed Artefici in tale occasione la più valida assistenza, e specialmente ai più poveri, ai quali potrà la medesima Camera opportunamente destinare un Procuratore che gli assista gratis.

III. Dovrà pure in ogni tempo, per quanto gli sarà possibile somministrare agli Artefici, Manifattori, e Trafficanti suddetti tutti gli ajuti opportuni per animare la loro industria, e per facilitare il loro traffico, e lavorazione.

IV. Dovrà finalmente esser sua cura di rappresentarci, e proporci in ogni tempo, tutto ciò che Essa crederà più adattato per conservare, e rendere

sempre più florido il Traffico Toscano sì interno, che esterno, ed in particolare per aumentare la quantità dei prodotti, e generi nazionali, per perfezionare, e rendere meno dispendiosa la lavorazione di essi, e per facilitarne i trasporti, e l' esito tanto dentro, che fuori del Gran-Ducato, e dovrà parimente mettersi in grado di darci tutte le informazioni occorrenti, tanto per le suppliche dei particolari, che per le rappresentanze degli altri Tribunali, e Ministri, che fossero relative al Traffico, e Manifatture suddette, e potessero influire nella loro maggiore o minore prosperità,

V. All' effetto che Ella possa avere i mezzi sufficienti per esercitare la sopraddetta autorità, ed eseguire le incumbenze come sopra assegnateli, avrà la facoltà non solo di farsi dare le notizie, e informazioni occorrenti da tutti i Tribunali, Giudicanti, Rappresentanti, Cancellieri delle Comunità, e da qualunque Ministro di Giustizia, ma ancora per le cose relative al Traffico Esterno, di scrivere direttamente a tutti i Consoli Toscani stabiliti nelle Piazze Estere, che saranno tenuti ad eseguire gli Ordini, ed Istruzioni, che dalla medesima riceveranno.

VI. Vogliamo inoltre, che alla predetta Camera appartengano, e siano unite tutte quelle facoltà, diritti, e preminenze, che sin' ora sono appartenute in qualunque modo, e per qualunque titolo alle Magistrature, Giudici, Assessori, e Ministri componenti il Tribunale di Mercanzia, e i soprannominati Tribunali delle Arti, ai quali la medesima s' intende surrogata, e sostituita.

VII. Non ostante la soppressione ed unione predetta, seguirà a eleggersi nelle forme solite il Collegio dei Medici, che continuerà ad avere le facoltà, funzioni, e dipendenze determinate dallo Statuto dell' Arte dei Medici, e Speciali.

VIII. Continueranno ancora ad eleggersi per via di Tratta nelle solite forme gli Operai, e i Ministri necessarj per soprintendere all' amministrazione di diversi Luoghi Pii, in qualunque modo dipendenti dai Tribunali uniti, come gli Operai del Duomo, di S. Giovanni Batista, e altri simili che sono stati soliti di estraersi dalle Borse dei Cittadini matricolati per le Arti, sin tanto che viveranno le persone già squittinate per il godimento di tali Ufizi, riservandoci a provvedere in altra forma ai predetti impieghi allorchè verranno a mancare i presenti Squittinati; Vogliamo altresì che anche cessate le diverse Magistrature, si conservino le presenti Borse degli Squittini di ciascun' Arte, e tutti i Libri e Registri dei Matricolati, e Squittinati, e che le Persone dei Squittinati, e i loro discendenti sieno capaci di godere dei Padronati, Doti, Legati, Benefizi, e Decorazioni concesse loro dagli Statuti, Leggi, e private Disposizioni, benchè non debbano più per l'avvenire squittinarsi, nè pagare alla Cassa delle rispettive Arti le solite matricole e tasse, purchè però paghino il debito arretrato e vegliante, intendendo che per questo non possano esser molestati, ma altresì non saldando non possano godere dei benefizi predetti.

IX. Per la spedizione poi delle Cause Civili, Criminali, e Miste, spettanti ai Magistrati, Giudici, e Assessori dei Tribunali incorporati ed uniti come sopra alla Camera, Vogliamo, che la Giurisdizione appartenga, e si eserciti nella forma seguente.

X. Per le Cause Civili resta da noi destinato un Giudice col titolo di Auditore della Camera, con tutte le prerogative di simili Cariche; da cui dovranno essere esaminate e decise nel modo e forma prescritta dagli Ordini, e Statuti dei rispettivi Tribunali uniti alla Camera, tutte le Cause tanto ordina-

rie, che esecutive, che fin' ora sono appartenute ai Sei Consiglieri, al Giudice, e Ufficiale di Mercanzia, ed ai Tribunali delle Arti sopraenunciate, non solo nel caso che siano introdotte in prima istanza, ma anco quando siano portate in seconda istanza, e per appello dai Giudicenti, e dai Tribunali Provinciali ai quali resta preservata la solita loro Giurisdizione.

XI. Dalle Sentenze di prima istanza proferite dall' Auditore, se saranno sotto l' importare di lire settanta non si ammetterà Appello alcuno; se poi saranno di maggiore importanza, si ammetterà l' Appello alla Camera, la quale deciderà col voto del Giudice del rispettivo Quartiere.

XII. Le Sentenze proferite in seconda istanza dalla Camera o dall' Auditore, quando siano l' una all' altra conforme, dovranno riguardarsi come Cosa Giudicata, ed in caso di Sentenze non conformi la Camera accorderà il rimedio della restituzione in integrum, e dovrà in seguito deciderle col voto dei tre Giudici delle seconde appellazioni della Ruota Fiorentina.

XIII. Le Cause d' esecuzione delle Sentenze proferite dagli altri Tribunali della Città, e Stato Fiorentino, le quali appartengono attualmente al Giudice di Mercanzia, dovranno similmente in avvenire esser decise dall' Auditore della Camera a norma dello Statuto di Mercanzia in tutto ciò che non è contrario e diverso dalle presenti Ordinazioni.

XIV. Le appellazioni interposte dalle Sentenze dell' Auditore non ritarderanno l' esecuzione delle medesime se non che per giorni dieci dal dì dell' interposto appello, quando dentro il detto termine la Camera in contraddittorio giudizio delle parti, e secondo il voto del suo Deputato Legale con speciale Decreto non determini un' ulterior sospensione.

XV. Similmente dai Decreti interlocutori non sarà mai ammesso appello alcuno, se non nel caso che

fosse riconosciuto dall' Auditore della Camera, e dalla Camera medesima che contenessero un gravame, che non potesse ripararsi nella sentenza definitiva,

XVI. Nemmeno potrà la Camera, nè l' Auditore avocare per verun titolo le Cause già introdotte nei competenti Tribunali Provinciali, e tutto a fine di non cagionare ai Litiganti inutili spese e defatigazioni.

XVII. Per questo effetto sarà incumbenza della Camera il procurare in tutte le occasioni convenienti, che i suoi Cancellieri, e altri Ministri interpongano la loro mediazione, per insinuare alle Parti gli accomodamenti amichevoli, e facilitarne l' effettuazione, specialmente per le Cause di piccola importanza; e qualora questi non restino effettuati dovrà l' Auditore decidere tali Cause pettoralmente, mentre non eccedano la somma di lire trenta.

XVIII. I Tribunali Provinciali soliti di giudicare e decidere in prima istanza le controversie Civili, e d' istruire sino a certi termini le Cause Criminali continueranno a esercitare la giurisdizione accordatagli dalle Leggi veglianti, coll' obbligo rispetto alle Cause Criminali di partecipare generalmente alla Camera secondo il consueto tutti i Processi col solito disegno, e parere, prima della Sentenza.

XIX. Apparterrà pure alla Camera tutta quella Giurisdizione criminale che è competuta sin' ora ai soprannominati Tribunali uniti, con dichiarazione che nelle Cause Criminali e miste concernenti le trasgressioni alle Leggi dell' Arti, sia riguardo alla buona fabbricazione, o alle private, o altre simili facoltà accordate ai Fabbricanti, o sia per i contrabbandi d' estrazione di generi, e attrezzi riservati alla lavorazione, o d' introduzione di manifatture forestiere, dovrà appartenere alla medesima Camera la totale giurisdizione esclusivamente a qualsisia altro Magistrato di Firenze, non ostante qualunque giurisdizione cumulativa accordata ad altri Tribunali della

detta Città dalle Leggi veglianti , alle quali con la pienezza della Nostra Potestà intendiamo di derogare . Non apparterranno però alla giurisdizione della Camera quelle manifatture , sopra la fabbricazione delle quali è costituita qualche speciale Regalia in favore del Nostro Regio Erario , come Sale , Ferro , Tabacco , e Carta bollata , e così pure tutte quelle spettanti alla giurisdizione dell' Annona , come Pane , Paste , e simili .

XX. Per l' esercizio della giurisdizione criminale accordata come sopra alla Camera , resta da Noi destinato un Assessore Criminale , il quale dovrà dirigere tutte le Cause e Processi di trasgressioni , in qualunque modo appartenenti alla Camera medesima .

XXI. Per i Processi , che si faranno dai Cancellieri , ed Attuari della Camera , il detto Assessore Criminale farà il suo Voto , e dipoi farà il simile l' Auditore della Camera , dopo di che saranno rimessi alla Camera medesima , la quale secondo il Voto del Deputato Legale procederà alla Sentenza .

XXII. I Processi dei Tribunali Provinciali , usate le solite cautele saranno rimessi col disegno , e parere del Giudice Provinciale all' Assessor Criminale , che dovrà farvi il suo Voto , dopo di che passeranno alla Camera , la quale secondo il voto del Deputato Legale prescriverà la Sentenza da pronunziarsi dal Giudice Provinciale .

XXIII. Tanto nelle Sentenze Criminali da pronunziarsi dalla Camera , che nell' approvazione dei Disegni , e Voti , che gli saranno rimessi , Ella potrà procedere alla condanna in qualunque pena pecuniaria , ed anche affittiva sino all' esilio , e confine esclusivamente senza partecipazione quando i voti siano conformi ; ma nel caso di diversità di Voti , e quando si tratterà di pene di morte , o di pubblici lavori , dovrà parteciparlo a Noi per mezzo della Segreteria di Finanze .

XXIV. Tutte le Cause, le quali saranno pendenti nel suddetto dì primo di Marzo, e che siano commesse ad altri Giudici in prima, o seconda istanza dai predetti Tribunali soppressi, dovranno essere decise dalla Camera medesima, secondo il voto de' Giudici ai quali sono state commesse.

XXV. Tanto nelle Cause pendenti, che nelle altre da introdursi successivamente alla Camera; Civili, e Criminali, si osserverà per adesso la Forma Giudicaria già stabilita nei rispettivi Tribunali soppressi in quanto non sia contraria alla presente Legge, e la Tariffa che provvisionalmente abbiamo approvata.

XXVI. Apparterrà finalmente alla Camera la Cura, e Soprintendenza all'Amministrazione di tutti gli Effetti, Proventi, e Diritti spettanti ai Tribunali riuniti, al qual'oggetto saranno destinate le persone necessarie per il di lei actual servizio, con prescrivere le loro rispettive funzioni, obblighi, e facoltà.

XXVII. Avrà la Camera un Segretario che interverrà regolarmente alle Adunanza della medesima per tenere il Registro degli Atti, e Deliberazioni, e avere l'ispezione sopra gli Archivj di tutti i Tribunali uniti.

XXVIII. Vogliamo, che tutti gli Ordini, e Decreti dell'Auditore della Camera sottoscritti da uno dei suoi Cancellieri, e col suo Visto, o del Segretario della Camera, sieno riconosciuti, ed eseguiti da tutti i Nostri Governatori, Commissarj, Vicari, Potestà, ed altri Rettori di Giustizia dello Stato Fiorentino, esclusa la Città, e Capitanato di Livorno, e che gli Ordini della Camera sottoscritti da uno dei Deputati, e dal Segretario siano eseguiti non solo da tutti i già nominati, ma ancora da tutti gli altri Tribunali, Giudicanti, Cancellieri, e Ministri di tutto il Nostro Gran-Ducato, a riserva della Città, e Capitanato di Livorno, comprendendovi lo Stato Senese Superiore, e Inferiore, il Territorio

di Pistoja, e Pontremoli, e ogni altro Luogo privilegiato, benchè infeudato, o capitolato, di cui occorresse fare una special menzione, ferme stanti però rispetto ai suddetti Luoghi privilegiati le Leggi e Consuetudini veglianti circa la spedizione degli affari contenziosi, civili, criminall, e misti.

Tale è la Nostra Volontà di cui Comandiamo l'inviolabile osservanza.

Dato in Pisa questo dì primo Febbraio 1770.

PIETRO LEOPOLDO

V. ROSEMBERG

F. A. BONFINI.

In Firenze l'Anno 1770. Nella Stamperia Gran-Ducale.